



COMUNE DI BERGAMO

Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

Ordinanza n.

Bergamo, 22 aprile 2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.Lgs. 267/2000 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE (ALCOLICHE E NON ALCOLICHE) E DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE SU SUOLO PUBBLICO PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI ED EVITARE IL CONTAGIO DA COVID-19-.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52, agli artt.10 e 11, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza sanitaria in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'art. 1 D.L. 33/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che l'art.1 comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 prescrive l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RILEVATO

- che all'art. 4 comma 1 del D.L. n.52 del 22 aprile 2021, dal 26 aprile 2021, in regime di cosiddetta zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo);
- che l'art. 4 comma 2 del D.L. 52/2021 consente dal 01 giugno 2021, in regime di cosiddetta zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo dalle ore 05:00 alle ore 18:00;
- che nei mesi precedenti, si sono verificati assembramenti di persone in violazione alle norme di prevenzione da CoVid-19 sia in tema di rispetto della distanza interpersonale, sia sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- che detta criticità è stata riscontrata in special modo all'esterno dei pubblici esercizi, ove è consentita la vendita per asporto di alimenti e bevande, registrando numerose segnalazioni e conseguenti interventi da parte delle Forze di Polizia per la presenza di assembramenti di persone;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione Comunale ha concesso gratuitamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la possibilità di occupare suolo pubblico per ampliare gli spazi esterni;

VALUTATO

- che l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi pubblici, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravato anche dall'abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;

VISTI

- L'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020 convertito in Legge 35/2020;
- l'art. 32 della Legge del 23 dicembre 1978 n. 833;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;
- Il Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

Tutti i giorni dalle ore 19.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19

1) è vietata la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione dell'acqua. Sarà sempre consentita la somministrazione, esclusivamente con servizio al tavolo, all'esterno dell'esercizio (dehor). Il servizio all'interno dei locali – ad oggi non consentito - sarà autorizzato solo in relazione alle disposizioni del Governo e/o di Regione Lombardia;

2) è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie e grandi strutture di vendita purché in contenitori chiusi;

3) è vietata la consumazione di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica), ad esclusione dell'acqua, su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;

Resta consentita la vendita con consegna a domicilio da parte delle predette attività commerciali, di somministrazione e artigianali.

Resta fermo l'obbligo di cui all'art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande di adottare idonee misure affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare rumore o disturbo alle persone.

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito in Legge 35 del 22/05/2020, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00,

(pagamento con riduzione del 30% entro 5 giorni € 280,00) e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

DA' ATTO

- che la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

Il Corpo di Polizia Locale di Bergamo e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Bergamo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Bergamo, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del Decreto L.vo 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Giorgio GORI

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Bergamo

Struttura proponente:

Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando di Polizia Locale, via Coghetti 10 – Bergamo – tel. 035.399284-117. Orario di ricevimento: da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 **previo appuntamento telefonico**

Responsabile del procedimento:

Dirigente Dott.ssa Gabriella Messina

Il Comandante della Polizia Locale
Gabriella Messina